

Come trovare i beni del debitore: la ricerca telematica

Il creditore può chiedere al giudice la ricerca telematica dei beni del proprio debitore. Come funziona la procedura? Quali limiti ha?

La riforma operata nel 2014 [1] ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento a **tutela del creditore**, per consentirgli e facilitargli la soddisfazione del proprio credito nel caso in cui il debitore non intenda pagare spontaneamente. Questa novità consente al creditore di chiedere una **indagine patrimoniale** sul conto del proprio debitore al fine di porre in essere una fruttuosa **azione esecutiva**.

Beni del debitore: in cosa consiste la procedura?

Il **creditore** che ha diritto di procedere ad esecuzione forzata – cioè colui che è in possesso di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile – può formulare istanza al Presidente del Tribunale affinché venga disposta una **ricerca telematica dei beni** del proprio debitore da sottoporre a **pignoramento** [2]. L'istanza può essere presentata solo dopo la notifica dell'**atto di precetto** ed entro il periodo di validità dello stesso (90 giorni). Una volta accolta l'istanza, l'**Ufficiale Giudiziario** viene incaricato di ricercare nelle banche dati della PA, nell'archivio dei rapporti finanziari, al Pra o nei Registri degli enti previdenziali tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose o crediti da sottoporre ad esecuzione comprese quelle relative a rapporti intrattenuti dal **debitore** con Istituti di credito e datori di lavoro o committenti. Delle ricerche effettuate l'Ufficiale Giudiziario redige un verbale in cui indica le **banche dati consultate** e i relativi esiti. Il deposito dell'istanza costa 43 euro a titolo di contributo unificato, a cui vanno aggiunti – ovviamente – i compensi per l'Avvocato.

Beni del debitore: come avviene il

pignoramento?

Se nel corso delle ricerche l'**Ufficiale Giudiziario** ha rintracciato beni del debitore situati nel territorio di sua competenza, procede al **pignoramento** secondo le formalità previste dalla legge. Diversamente, invece, nel caso in cui i **beni** rintracciati si dovessero trovare in altro luogo, il creditore dovrà rivolgere con gli esiti delle ricerche (copia autentica del verbale) all'Ufficiale Giudiziario del luogo in cui si trovano i beni.

Beni del debitore: i limiti della procedura

La procedura introdotta per la **ricerca telematica dei beni del debitore** da sottoporre a pignoramento presenta, però, alcune criticità pratiche. Vi sono, infatti, alcuni Tribunali in cui, a causa della penuria di strumenti telematici, il Giudice rilascia direttamente all'Avvocato l'autorizzazione per fare istanza ai gestori delle **banche dati**, evitando così di passare per il tramite degli Ufficiali Giudiziari. A questo punto l'Avvocato deve formulare delle istanze dirette all'Agenzia delle Entrate, all'Inps, all'Inail ecc. Questa procedura non è gratuita: l'**Agenzia delle Entrate**, l'Inps, l'Inail, infatti, chiedono il pagamento di un tributo speciale per effettuare la ricerca.

Di seguito un modello di istanza.

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI _____

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA RICERCA DEI BENI EX ART. 492 BIS

Il Signor _____ nato a _____ il _____ C. F. _____, elettivamente domiciliato in _____ presso lo studio dell'Avv. _____, C. F. _____ indirizzo Pec _____, fax _____, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce al presente atto _____

PREMESSO

che l'istante come sopra rappresentato e difeso è creditore di _____ residente in _____ della somma di _____ per sorte capitale oltre interessi;

che il titolo esecutivo è costituito da _____ e che esso, munito di formula esecutiva, è stato notificato in data _____ e che in data _____ è stato notificato atto di

precetto;

CONSIDERATO

che è decorso il termine dilatorio concesso col precetto e che il debitore non ha adempiuto;

che occorre procedere ad espropriazione forzata nei confronti del proprio debitore e, all'uopo, che siano preventivamente individuati i suoi beni,

CHIEDE

all'Ecc.mo Presidente del Tribunale adito che gli venga concessa l'autorizzazione ai sensi degli art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c., ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, all'anagrafe tributaria compreso l'archivio dei rapporti finanziari e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. In particolare si chiede di poter accedere, per assumere le informazioni sopra descritte, alle banche dati in possesso o comunque consultabili dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate.

Luogo, data

Firma dell'Avvocato